

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA VALLE D'AOSTA

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il Patto di integrità ("Patto") disciplina i comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell'ARPA Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta ("ARPA") e dell'operatore economico nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 36/2023, a prescindere dalla rilevanza comunitaria.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'ARPA e l'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e, comunque, a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto.
3. Il Patto si applica, nei medesimi termini, anche ai contratti stipulati dall'operatore economico con i propri subappaltatori e subcontraenti, di cui all'articolo 119 del d.lgs. 36/2023. In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei d'impresa, gli obblighi derivanti dal Patto si estendono a tutti i partecipanti al consorzio o aggruppamento.
4. L'espressa accettazione del Patto costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento e tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
5. Una copia del Patto, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento e ne costituisce parte integrante.

Articolo 2 (Obblighi dell'operatore economico)

1. Il Patto stabilisce la formale obbligazione dell'operatore economico che, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, si impegna a:
 - conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede;
 - non attuare condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, non ricorrere alla mediazione o ad altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o della gestione del contratto, non corrispondere né promettere somme di denaro o qualsiasi ricompensa, vantaggio economico, beneficio o utilità, sia direttamente sia tramite terzi, per facilitare l'aggiudicazione del contratto e/o alterarne la corretta esecuzione;
 - segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di scelta del contraente e/o dell'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla stessa procedura;

- assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato con altri partecipanti alla procedura di affidamento al fine di limitare, con mezzi illeciti, la concorrenza;
- segnalare, per quanto di propria conoscenza, l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente;
- dichiarare il titolare effettivo della società, persona fisica o giuridica, in conformità alle clausole contenute in bandi, disciplinari o lettere di invito predisposti dalla stazione appaltante;
- comunicare, nel corso della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto, ogni variazione intervenuta nella propria compagine societaria;
- dichiarare tempestivamente i casi in cui sia stata disposta, nei confronti del legale rappresentante o dei componenti della compagine sociale con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale;
- non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni;
- informare puntualmente il personale, i subappaltatori o i collaboratori di cui si avvale del Patto e degli obblighi in esso contenuti;
- vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i dipendenti, subappaltatori e collaboratori nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- inserire, nell'eventuale contratto di subappalto, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume, a pena di risoluzione automatica del contratto medesimo, gli obblighi di cui al Patto;
- denunciare alla pubblica autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza in relazione alla procedura in oggetto.

Articolo 3 **(Obblighi dell'ARPA)**

1. L'ARPA conferma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nelle varie fasi della procedura di affidamento e/o dell'esecuzione del contratto e si impegna a:
 - informare il proprio personale coinvolto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del relativo contratto circa gli obblighi contenuti nel Patto, vigilando sulla loro osservanza;
 - attivare procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati nel Patto e che violi le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti di ARPA Valle d'Aosta, disponibile nell'area Disposizioni generali – Atti generali all'interno della sezione Amministrazione trasparente del sito web aziendale.

Articolo 4 **(Sanzioni)**

1. La violazione degli obblighi da parte dell'operatore economico è dichiarata e adeguatamente motivata dall'ARPA, sotto il profilo della mancata comunicazione nonché della rilevanza del fatto e nel rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza, all'esito di un procedimento di verifica nel quale è garantito il contraddittorio con l'operatore economico.

2. L'accertamento del mancato rispetto di uno degli obblighi da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o aggiudicatario, comporta:
 - l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, qualora prevista negli atti di gara, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione;
 - la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria, qualora prevista negli atti di gara, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione, ma precedente alla stipula del contratto;
 - la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., e l'incameramento della cauzione definitiva, qualora prevista negli atti di gara, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, se la violazione è accertata nella fase successiva alla stipula del contratto;
 - la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e alle altre Autorità competenti.
3. L'ARPA può non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora la ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici.
4. La mancata ottemperanza all'obbligo di dichiarazione del titolare effettivo non determina l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 2, bensì l'avvio di verifiche ai fini dell'eventuale comunicazione di operazione sospetta all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) in materia di contrasto al riciclaggio.
5. L'operatore economico che rende dichiarazioni mendaci o fornisce atti falsi e/o contenenti dati non corrispondenti a verità è, altresì, soggetto - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000 - a responsabilità amministrativa e alle conseguenti responsabilità civili e penali.

Articolo 5 **(Efficacia del Patto di integrità)**

1. Il Patto si applica dalla data di accettazione ed esplica i propri effetti dall'inizio della procedura di affidamento sino alla completa esecuzione del contratto e all'estinzione delle relative obbligazioni.
2. La mancata allegazione del Patto, debitamente sottoscritto, comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento, fatta salva l'attivazione del soccorso istruttorio.
3. La risoluzione di ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto è demandata al Foro di Aosta.

Il Direttore generale

Per l'operatore economico
